

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(148)

INDICE

<i>RESOCONTI:</i>				<i>Pag.</i>
AFFARI COSTITUZIONALI (1°)				<i>Pag.</i>
— <i>Sottocommissione pareri</i>				
GIUSTIZIA (2°)				
DIFESA (4°)				
BILANCIO (5°)				
FINANZE E TESORO (6°)				
LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)				
	<i>Pag.</i>			
		AGRICOLTURA (9°)		30
		LAVORO (11°)		33
		— <i>Sottocommissione pareri</i>		39
		COMMISSIONE SPECIALE PER I PROBLEMI ECOLOGICI		
		— <i>Comitato per i pareri</i>		39
		COMITATO PARITETICO BICAMERALE PER L'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI AUTOVEICOLI		34

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 16 NOVEMBRE 1977

Presidenza del Presidente
MURMURA

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Bressani e per l'interno Lettieri.

La seduta ha inizio alle ore 17,10.

SULL'ATTENTATO AL GIORNALISTA CARLO CASALEGNO

Il presidente Murmura dopo avere espresso parole di viva condanna per il vile attentato di cui oggi è rimasto vittima il giornalista Carlo Casalegno, chiede al sottosegretario Lettieri se disponga di elementi atti a meglio conoscere le circostanze in cui i fatti sono avvenuti.

Il sottosegretario Lettieri afferma che oggi, alle 14,15, il giornalista Casalegno, nell'androne di casa, a Torino, è stato raggiunto da quattro colpi di arma da fuoco che lo hanno colpito al collo e alla testa. Le condizioni del ferito sono gravi.

L'attentato è stato rivendicato dalle Brigate rosse, le quali hanno specificato di avere « giustiziato il giornalista Casalegno ».

La terminologia usata dalle Brigate rosse induce quindi ad escludere che si sia trattato di un errore di mira.

Dopo avere precisato che questo irresponsabile episodio di criminalità politica sembra abbia voluto rappresentare una risposta al dibattito svoltosi in Senato sui problemi generali dell'ordine pubblico, il sottosegretario Lettieri conclude associandosi al presidente Murmura nell'esprimere solidarietà al giornalista ferito.

Secondo il senatore Gui l'attentato potrebbe essere messo in relazione all'articolo che Casalegno ha scritto stamane su « La Stampa » e potrebbe pure avere l'obiettivo di influenzare il processo che a marzo si svolgerà a Torino contro i brigatisti rossi.

Precisa ulteriormente il sottosegretario Lettieri che le connessioni rilevate potrebbero sussistere, ma per ora non si ravvisano elementi concreti al riguardo.

IN SEDE REFERENTE

« **Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni** » (918).
(Esame).

Riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo il relatore Vittorino Colombo, precisando che ai lavoratori del settore pubblico vengono attribuite due giornate aggiuntive di congedo ordinario nonché quattro giornate a richiesta degli interessati, secondo l'accordo Governo-sindacati del 28 luglio 1977.

Qualora per esigenze di servizio l'amministrazione non possa concedere le quattro giornate si farà luogo ad un compenso forfettario fissato in lire 8.500 lorde giornaliere.

Si passa all'esame dell'articolo 1. Il senatore Lepre dà ragione di due emendamenti, che, dopo un dibattito cui intervengono i senatori Mancino, De Matteis, Maffioletti, Berti, il relatore Vittorino Colombo, il sottosegretario Bressani ed il presidente Murmura, ritira.

L'articolo 1 viene accolto con l'astensione del Gruppo comunista.

Il senatore Lepre illustra quindi un articolo aggiuntivo 1-bis.

Su di esso interviene il senatore Gui proponendo modifiche e dopo un dibattito cui prendono parte il sottosegretario Bressani

il presidente Murmura, il senatore De Matteis ed il relatore Vittorino Colombo, viene accolta la norma secondo la quale le due giornate in aggiunta al congedo ordinario possono essere fruite a richiesta del dipendente anche nel corso del 1978.

Accolti quindi gli articoli 2 e 3 del disegno di legge nel testo proposto dal Governo, la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

« Norme di applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, recante benefici agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti » (925), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame e rinvio).

Riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo il relatore Vittorino Colombo.

Dopo avere precisato che, secondo le norme all'esame, ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541 (applicazione dei benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati) la qualifica di ex perseguitato razziale compete anche ai cittadini italiani di origine ebraica che per effetto di legge oppure in base a norme o provvedimenti amministrativi anche della repubblica sociale italiana intese ad attuare discriminazioni razziali, abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o morale, osserva che a suo parere il titolo del disegno di legge va meglio specificato ricorrendo alle espressioni già utilizzate per il titolo della legge del 1971.

Interviene il senatore Venanzi che esprime le proprie perplessità sull'ultimo comma dell'articolo 1 secondo il quale il pregiudizio morale è comprovato anche dall'avvenuta annotazione di « razza ebraica » sui certificati anagrafici. Secondo il senatore Venanzi i benefici in considerazione sono applicabili solo a coloro che hanno subito un effettivo pregiudizio a seguito della persecuzione.

Analoghe perplessità manifesta il senatore Ruffino.

Ad avviso del senatore Treu la terza riga dell'articolo 2 deve essere modificata perchè la qualifica di perseguitato politico o quella di perseguitato razziale non debbono essere possedute cumulativamente, essendo suffi-

ciente una di esse ai fini dell'applicazione delle norme in considerazione. Inoltre le stesse norme influiscono sull'applicazione della legge n. 336 del 1970 ampliando la sfera dei casi controversi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

« Estensione ad altre categorie di personale della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, concernente la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato » (870).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 novembre.

Dopo che il presidente Murmura ha riepilogato il dibattito in precedenza svolto e ricordato che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede per domani la discussione del disegno di legge n. 870, prende la parola il sottosegretario Bressani per precisare che è in corso una trattativa sindacale per la revisione dei compensi tabellari nell'ambito del pubblico impiego. Pertanto, in risposta a talune ipotesi avanzate nel corso della precedente seduta, afferma che non è possibile introdurre aumenti di stipendio per i dirigenti generali mentre è in via di svolgimento la trattativa di cui ha parlato.

In riferimento alle numerose preoccupazioni che sono emerse in seno alla Commissione circa l'estensione dello straordinario ai dirigenti generali e alla violazione quindi del principio della retribuzione onnicomprensiva, ribadisce che tali compensi andranno solo a coloro che effettivamente svolgono prestazioni, in circostanze eccezionali, oltre l'orario di lavoro.

Il senatore Maffioletti, precisato che aveva chiesto dati esatti sulla quantificazione del fenomeno, afferma che in realtà, con le norme all'esame, si introduce una vera e propria voce retributiva a favore dei dirigenti generali. Ciò significa ammettere che l'impianto del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 (disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato) è fallito. Pertanto occorre rive-

dere il problema della dirigenza nella pubblica amministrazione nella sua globalità: il criterio per cui il dirigente generale viene distinto dalle restanti fasce di personale, in relazione alla funzione affidatagli, non ha retto alla prova.

Dopo avere svolto talune considerazioni sull'articolo 19 della legge n. 734 del 1973 (lavoro straordinario degli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro), conclude affermando che in ordine al problema della disciplina dello straordinario la Commissione potrebbe anche ricercare soluzioni di carattere transitorio.

A questo punto interviene il presidente Murmura per osservare che gli incrementi retributivi corrisposti ai pubblici dipendenti hanno in parte assorbito le differenze esistenti rispetto ai dirigenti generali per i quali la legge detta un regime speciale. È il caso però di osservare che con le norme all'esame si migliorano situazioni che comportano incremento di spesa corrente, mentre altrettanta attenzione non viene riservata alle spese per investimenti attraverso le quali si dà lavoro ai disoccupati.

Interviene il senatore Branca secondo il quale la corresponsione di compenso straordinario al dirigente generale non ha un fondamento logico in quanto per sua natura alla funzione di dirigente è connesso lo svolgimento di prestazioni anche al di fuori del normale orario di lavoro.

D'altro canto non può neppure essere invocato l'articolo 19 della legge n. 734 del 1973 perchè esso si riferisce esclusivamente a personale che viene chiamato ad operare nei gabinetti dei Ministri.

Il sottosegretario Bressani insiste nel precisare che l'orientamento del Governo è di applicare il provvedimento all'esame solo ai casi in cui effettivamente hanno luogo prestazioni eccezionali.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Maffioletti e Gui, secondo i quali il trattamento dei dirigenti deve essere uniforme nelle varie branche dell'amministrazione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 20.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1977

Presidenza del Presidente
VIVIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Speranza.

La seduta ha inizio alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

Esame degli articoli 1 e 2 del disegno di legge: « Norme per la tutela dell'uguaglianza tra i sessi » (4), d'iniziativa della senatrice Romagnoli Caretoni Tullia.

(Rinviato alla Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma undicesimo, del Regolamento nella seduta del 9 novembre 1977).

(Esame e rinvio).

Si procede all'esame degli emendamenti agli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 4, presentati in Assemblea.

Il senatore Coco illustra l'emendamento 1.1, sostitutivo dell'articolo 1, che integra — aggiungendo l'abrogazione degli articoli 544 e 587 — quella degli articoli 551, 578 e 592 del codice penale. Premette anzitutto alcune considerazioni di fondo, per ribadire l'incompatibilità — con i valori affermati dall'attuale società — della « causa d'onore » e del cosiddetto « matrimonio riparatore ». Soprattutto per quanto concerne l'articolo 587 del codice penale, ritiene ormai inaccettabile sia la scusante, in se stessa, della causa d'onore che, ancor più, il considerarla alla pari o comunque come valore raffrontabile a quello della vita umana. Queste stesse pressanti ragioni inducono — prosegue l'oratore — a ritenere impellente la soppressione della causa d'onore in tutte le altre fattispecie indicate nell'emendamento, nelle quali parimenti è in gioco la vita umana, dovendosi in tutti questi casi togliere al sentimento di onore una tutela dello stesso ordine di quella che viene garantita alla vita umana.

na. Il senatore Coco sottolinea quindi la possibilità, ed al tempo stesso la necessità, di accontentarsi di una riforma parziale del codice penale quale è quella proposta con l'emendamento 1.1, considerata la difficoltà, in generale, di portare a termine in tempi ragionevoli riforme organiche dei codici e, d'altro lato, la necessità di tener conto delle connessioni dirette fra le norme abrogate dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 4 e le fattispecie indicate con l'emendamento.

Per quanto attiene all'articolo 544 del codice penale, ribadisce l'intendimento del Gruppo democratico cristiano di pervenire senz'altro alla sua abrogazione, esprimendo tuttavia una favorevole valutazione della tutela riservata dall'emendamento 1.0.4 del Governo a talune situazioni spesso sociologicamente importanti in alcuni ambienti, che consigliano rimedi del tipo di quello della remissione della querela, da consentirsi anzi anche oltre il termine previsto nell'emendamento stesso.

Il presidente Viviani avverte che l'emendamento 1.1 ora illustrato è connesso con l'emendamento 2.1 del Governo, diretto ad abrogare, oltre all'articolo 587, gli articoli 578 e 592, non tuttavia l'articolo 551 che contempla l'ipotesi di causa d'onore in relazione all'aborto procurato. Dichiarando che, non facendosi osservazioni in senso contrario, la discussione avverrà congiuntamente su entrambi gli emendamenti.

Il sottosegretario Speranza, illustrando lo emendamento 2.1 del Governo, ribadisce la necessità di risolvere rapidamente il problema affidato alla Commissione dall'Assemblea, non soltanto in osservanza delle posizioni assunte e delle decisioni prese in sede di Assemblea, ma anche per la stessa necessità politica di non disattendere l'interessamento dell'opinione pubblica ai gravi problemi etico-sociali in questione.

Rileva quindi la necessità di estendere la abrogazione ai due articoli 578 e 592, strettamente collegati al 587, mentre per quanto concerne l'articolo 551 è da ritenere che sussista una preclusione assoluta, trattandosi di una norma che coinvolge la regolamentazione dell'aborto.

Il senatore Lugnano ritiene anzitutto illogico e tecnicamente inopportuno, per il legislatore, assommare in un'unica abrogazione articoli che riguardano fattispecie sostanzialmente diverse. Ravvisa però nelle intenzioni del Governo stesso una graduazione fra le due abrogazioni essenziali (quelle cioè degli articoli 544 e 587) ed i casi di causa d'onore non compresi nell'articolo 587. Per quanto riguarda in particolare l'articolo 578, si sofferma a chiarire l'aggravamento della situazione della donna — contro il fine dichiarato della parità dei sessi — che seguirebbe alla soppressione della norma, in quanto la ben diversa configurazione delle aggravanti e delle attenuanti porterebbe a pene gravissime per la madre ed invece a pene assai meno gravi qualora il reato fosse commesso dal di lei padre, o dal fratello. Ritiene quindi necessario limitare l'abrogazione ai soli due articoli del codice penale indicati negli articoli rinviati dall'Assemblea, rimettendo le restanti abrogazioni alla riforma organica del codice. Il senatore Lugnano riterrebbe tuttavia consigliabile l'introduzione dell'aggravante speciale indicata nell'emendamento 1.0.1 del Governo e diretta a colpire il concorso di tre o più persone nei reati di violenza carnale e simili, in considerazione del preoccupante rilievo sociale che negli ultimi tempi ha acquistato la violenza di gruppo, nelle sue molteplici manifestazioni.

Il senatore Petrella, ricollegandosi anzitutto a quest'ultima considerazione del senatore Lugnano, esprime un vivo compiacimento per la proposta governativa di cui all'emendamento 1.0.1, avendo egli stesso da tempo sostenuto la necessità di adeguare le norme penali al crescere pauroso degli atti di violenza compiuti in forma collettiva.

Passando a considerare la proposta di estendere la eliminazione della causa d'onore all'infanticidio, o anche all'aborto, illustra le soluzioni adottate in alcune legislazioni estere — fra le quali quelle delle due Germanie — che, senza ovviamente contemplare attenuanti per causa d'onore, ciò non di meno riducono notevolmente la penalizzazione per la donna, in caso di omicidio effettuato durante o dopo il parto.

Ritiene comunque degne della massima considerazione le proposte governative di cui agli emendamenti 2.1 e 1.0.1, che porterebbero ad una riforma parziale ma incisiva del codice. In presenza di problemi di estrema importanza per l'evoluzione etico-sociale della presente civiltà, nei quali si richiede la massima ponderazione e l'uso di una attenta razionalità, riterrebbe deplorabile una divisione in due schieramenti politici opposti, e necessario invece concordare una soluzione comune.

Il senatore Campopiano dichiara anzitutto che la sua posizione sull'intero problema è stata fraintesa, avendo egli votato, in Commissione, contro la proposta di stralcio dei primi due articoli del disegno di legge avanzata dal Gruppo della democrazia cristiana, poichè ritiene un dovere del legislatore la pronta abrogazione degli articoli 544 e 587 del codice penale. Per quanto concerne in particolare l'articolo 544, dichiara che il principio stesso del matrimonio riparatore di un reato ripugna alla coscienza del Paese e deve quindi essere accomunato nella stessa soppressione con l'istituto della causa d'onore. Dovendosi tuttavia tener conto che la soppressione dell'articolo 544 si riflette non solo su tutti gli articoli del capo I (519 e seguenti), ma anche sull'articolo 573, ritiene che debbano essere salvaguardate situazioni che non presuppongono violenza nè coercizione alcuna e che conducono a matrimoni sinceramente voluti dalla donna stessa. In tal senso non ritiene sufficiente la soluzione proposta dal Governo con lo emendamento 1.0.4, consistente nella possibilità di remissione della querela; tuttavia la circostanza stessa che l'approfondimento del problema, come di tutte le altre complesse e delicate connessioni dei due articoli da sopprimere, comporterebbe un esame non breve, preclude tale approfondimento nella presente sede. Dichiara quindi, a nome del Gruppo socialista, necessario procedere immediatamente alla soppressione delle due norme, rinviando ad iniziative legislative da assumersi con la massima sollecitudine la soluzione dei problemi sopra menzionati.

La senatrice Giglia Tedesco dichiara di concordare con la proposta dei senatori Lugnano e Campopiano di limitarsi alla abrogazione dei soli articoli 544 e 587. Sottolinea infatti come la pur ampia tematica sollevata con gli emendamenti in esame non esaurisca il problema del trattamento riservato alla donna, in generale, nel codice penale, così che l'esigenza di completezza porterebbe ben al di là delle proposte del Governo e dei senatori del Gruppo democristiano. Ciò stante, l'abrogazione dei due articoli deve essere considerata ed apprezzata per il suo valore emblematico, mentre le ulteriori abrogazioni, già richieste, a suo tempo, da diverse parti politiche, implicano la nuova definizione di fattispecie penali non semplici e nemmeno ben circoscritte, e quindi un impegno della Commissione che andrebbe al di là del termine di tempo assegnato alla Commissione stessa. In particolare sottolinea le diverse configurazioni che assume la causa di onore nei casi citati, pur condividendo l'opinione del Governo che l'articolo 578 coinvolga nettamente la situazione della donna nella società e rientri quindi nel tema del disegno di legge. Dopo aver ricordato che il rigetto formale dello stralcio venne posto da lei stessa in Assemblea, per il significato politico negativo che lo stralcio avrebbe assunto, ribadisce la necessità di attenersi ad una discussione che approfondisca la tematica coinvolta dalle due abrogazioni, e che tuttavia si mantenga nei limiti di tempo prescritti.

Il senatore De Carolis, premesso che egli concorda con il senatore Petrella sulla necessità di giungere ad ampie soluzioni, prevenendo il formarsi di opposti schieramenti, avverte che le connessioni immediate e dirette fra i due articoli da sopprimere e quelli inclusi nell'emendamento proposto dal suo Gruppo — connessioni che avevano indotto a suggerire lo stralcio dei due articoli del disegno di legge n. 4, non quindi per un rinvio alla problematica dell'intero codice penale — mantengono comunque tutto il loro peso e devono essere attentamente considerate. Pur potendosi quindi, eventualmente, soprassedere su alcuni emendamenti collaterali proposti dal Governo, data la lo-

ro complessità, ritiene indispensabile sanare almeno le disarmonie più evidenti che deriverebbero dalla sola abrogazione dell'articolo 587, nonché gli inconvenienti che opportunamente il Governo affronta, in relazione all'articolo 544, proponendo la remissione della querela.

Dichiara quindi che il Gruppo della democrazia cristiana intende procedere sollecitamente all'esame delle difficoltà emerse nella discussione, in modo da rispettare gli impegni verso l'Assemblea e non disattendere le aspettative dell'opinione pubblica.

Il senatore Benedetti ritiene necessario e possibile, nel breve termine prescritto, un approfondimento delle connessioni fra le due norme da abrogare e le ulteriori abrogazioni proposte dal Gruppo della democrazia cristiana. Osserva tuttavia come tali connessioni vengano a trovare un limite nella diversa valutazione che l'opinione pubblica dà alle singole fattispecie — in particolare distinguendo fra quelle di cui agli articoli 587 e 578 —; nelle considerazioni particolari che riguardo all'articolo 578 debbono farsi in ordine alla situazione psicofisica della partorientente; infine nella perplessità che suscita una causa di onore unitariamente intesa quale identico fondamento per tutte le fattispecie, considerate anche le intenzioni del legislatore di allora e le circostanze che concretamente hanno indotto alla introduzione dell'articolo 587. Ritiene quindi che la discussione dovrà tener conto del differenziarsi della causa d'onore nelle diverse fattispecie, degli effetti pratici anche assurdi che avrebbe la pura e semplice abrogazione dell'articolo 578, oltre che, ovviamente, della preclusione formale a decidere sull'articolo 551. Sottolinea comunque il comune proposito di giungere a soluzioni rapide, superando le ragioni di dissenso.

Il senatore Coco ritiene di dover ribadire, per un migliore chiarimento della posizione da lui precedentemente assunta, che il quadro normativo ed il fondamento logico sono gli stessi per tutti gli articoli di cui l'emendamento 1.1 propone l'abrogazione. Ciò non di meno riconosce la fondatezza dei rilievi del senatore Lugnano riguardo alle penalizzazioni sproporzionate ed inique che deriverebbero dalla pura e semplice abrogazione

dell'articolo 578, senza cioè tener conto della situazione particolare della donna rispetto a quella degli altri possibili nei o correi. Ritiene infine che nel sopprimere l'articolo 544 si debba salvaguardare la fattispecie, menzionata nel dibattito, nella quale vi è un sostanziale consenso della donna al matrimonio. Conclude dichiarando di ritenere necessario un approfondimento razionale di tali problemi, quali che siano le pressioni sul Parlamento provenienti dall'opinione pubblica.

Il seguito dell'esame è rinviato a mercoledì prossimo 23 novembre.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Viviani dà lettura della risposta del Presidente del Senato alla sua lettera concernente la sollecitazione avanzata in Commissione, nella seduta del 20 ottobre, circa l'opportunità che il disegno di legge sul bilancio di previsione sia corredato con le note illustrative.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 23 novembre e giovedì 24 novembre, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 20,30.

DIFESA (4°)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1977

*Presidenza del Presidente
SCHIETROMA*

La seduta ha inizio alle ore 17,20.

SEGUITO DELLA INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI DELLA SANITA' MILITARE E SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DEI MILITARI IN SERVIZIO

Il presidente Schietroma ricorda che deve essere esaminato lo schema di documento

conclusivo dell'indagine, predisposto dai senatori De Zan e Donelli. Dopo l'approvazione del documento conclusivo la Commissione, prosegue l'oratore, potrà valutare gli strumenti regolamentari per investire l'Assemblea dei risultati dell'indagine e provocare un ampio e proficuo dibattito su di essi.

Dopo un breve intervento del senatore De Zan, che esprime perplessità sull'opportunità di aprire in Assemblea un dibattito sui problemi della sanità militare nel momento stesso in cui la Camera dei deputati discute la riforma sanitaria generale, prende la parola il senatore Tropeano, il quale premette che l'esame in Commissione presso l'altro ramo del Parlamento della riforma relativa al servizio sanitario nazionale è già approdato alla definizione di una notevole parte della complessa normativa, la quale si pone in contrasto stridente con le proposte che emergerebbero dall'indagine compiuta. Per tale motivo egli ritiene opportuno soprassedere anche all'approvazione del documento conclusivo, al fine di esperire contatti con i deputati per una rimediazione dei problemi di raccordo tra servizio sanitario militare e strutture sanitarie civili.

Sulla proposta di rinvio del senatore Tropeano si apre una discussione nella quale intervengono i senatori Tolomelli, Della Porta, Margotto, De Zan, Donelli, Signori e il presidente Schietroma. Vengono espresse in particolare riserve sulla possibilità sia di influire sui lavori in corso presso l'altro ramo del Parlamento, sia di aprire a breve termine in Assemblea un dibattito sui problemi della sanità militare e del raccordo tra la stessa e il servizio sanitario nazionale.

La Commissione conviene infine con il presidente Schietroma sull'opportunità di approvare intanto il documento conclusivo dell'indagine, sia pure con un breve rinvio dell'esame del documento stesso alla prossima settimana.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Il senatore Boldrini chiede alla Presidenza della Commissione di sollecitare il Governo

a rispondere all'interrogazione da lui presentata insieme ad altri senatori al Ministro della difesa per conoscere i risultati cui è pervenuta la Commissione d'inchiesta nominata a seguito della grave sciagura aerea sul Monte Serra (3 - 00658).

Il senatore Margotto fa analoga richiesta per l'interrogazione rivolta dal senatore Cazzato ed altri al Ministro della difesa sul rinvio dell'entrata in vigore del nuovo regolamento che disciplina la gestione dell'amministrazione degli arsenali marittimi militari (3 - 00768).

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 23 novembre, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 18,50.

BILANCIO (5°)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1977

Presidenza del Presidente

COLAJANNI

Intervengono il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Vittorino Colombo ed i Sottosegretari di Stato per il tesoro Abis e per i trasporti Degan.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente modificazioni ai trattamenti economici e normativi in materia di trasferta e di trasloco, previsti dalla legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (921);

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova discipli-

na dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (922).

(Esame).

Il relatore alla Commissione, senatore Gadaleta, illustra congiuntamente i provvedimenti, stante l'analogia dei problemi e delle soluzioni adottate. Con il primo disegno di legge viene sanzionato l'adeguamento del trattamento economico e normativo di trasferita per i dipendenti delle ferrovie dello Stato, sulla base dell'accordo raggiunto nel settembre del corrente anno. Il relatore, data notizia dei pareri espressi dalle Commissioni competenti, si dichiara favorevole all'accoglimento del provvedimento. Analoga conclusione esprime per il disegno di legge n. 922, concernente i compensi per lavoro straordinario alle medesime categorie.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Basadonna rileva che i provvedimenti all'esame non disciplinano il problema del trattamento delle festività; esprime altresì qualche riserva sulla disciplina dello straordinario e sulle indennità previste per le trasferte.

Il senatore Carri, auspicando un riordino del trattamento della categoria che si accompagna ad una ristrutturazione dell'azienda, afferma che i provvedimenti non danno una soluzione soddisfacente e completa dei problemi posti dalle organizzazioni sindacali.

Dopo che il senatore Colella ha formulato un rilievo sulla copertura prevista dal provvedimento n. 921, il relatore Gadaleta replica brevemente agli oratori intervenuti; il sottosegretario Degan, a sua volta, dichiara che il tema delle festività viene affrontato in altro provvedimento concernente tutto il pubblico impiego. Il sottosegretario Abis fornisce quindi alcune delucidazioni sulla copertura. La Commissione quindi dà mandato al relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 921 all'Assemblea.

Per il provvedimento n. 922 il senatore Carollo illustra due emendamenti aggiuntivi di due articoli 3-bis e 3-ter, che vengono accolti dalla Commissione, la quale dà infine mandato al relatore di riferire favore-

volmente sul disegno di legge e di chiedere per entrambi i provvedimenti l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea.

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina del lavoro straordinario e disposizioni in materia di orario di lavoro per il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (950).

(Esame e rinvio).

Il relatore alla Commissione, senatore Gadaleta, illustra il disegno di legge che disciplina innovativamente la materia del lavoro straordinario e dell'orario di lavoro per il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, esprimendosi in senso favorevole all'approvazione.

Il senatore Bacicchi, attesa la particolare complessità della materia, ritiene opportuno un breve rinvio. La Commissione concorda con la richiesta, tenendo conto della raccomandazione del ministro Vittorino Colombo che il rinvio sia per tempi brevi. Il Ministro prende altresì nota di alcune richieste di chiarimento avanzate dal senatore Colella.

Dopo un breve intervento del senatore Carollo, la discussione generale è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,45.

FINANZE E TESORO (6°)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1977

Presidenza del Presidente

SEGNANA

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Azzaro.

La seduta ha inizio alle ore 17.

IN SEDE DELIBERANTE

« Esazioni dei contributi per il funzionamento degli ordini dei chimici secondo le norme per la

riscossione delle imposte dirette» (899), d'iniziativa dei senatori Luzzato Carpi e altri.

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Si riprende la discussione, sospesa il 27 ottobre.

Il senatore Ricci ritiene opportuno modificare l'articolo unico del disegno di legge per prevedere l'esazione dei contributi per il funzionamento di tutti i consigli di ordini professionali (e non soltanto di quello dei chimici) secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette, secondo quanto stabilito in un emendamento sostitutivo proposto il 27 ottobre dal senatore Grassini. Il relatore fa presente: che l'esazione dei contributi secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette è già stata sancita, da apposite leggi, per alcuni ordini professionali; che la possibilità di attuare la riscossione nel senso indicato non sarebbe obbligatoria, ma a richiesta dei consigli degli ordini interessati e che — infine — la Commissione giustizia, nel suo parere, non ha fornito indicazioni da ritenersi in contrasto con l'eventuale estensione a tutti gli ordini del sistema di riscossione in oggetto. Per queste ragioni il relatore esprime l'avviso che non sia necessario chiedere un ulteriore parere della suddetta Commissione in merito all'emendamento sostitutivo.

Il senatore Sestito, a nome del Gruppo comunista, dichiara di concordare con le osservazioni del senatore Ricci, ed analogamente il presidente Segnana per quanto concerne la necessità di una eventuale richiesta di parere alla Commissione giustizia.

Con l'avviso favorevole del sottosegretario Azzaro la Commissione approva l'emendamento sostitutivo dell'articolo unico ricordato dal relatore e il seguente nuovo titolo del disegno di legge: « Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette ».

« **Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche» (357-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. (Discussione e rinvio).

Il senatore Li Vigni, relatore alla Commissione, fa presente che la Commissione affari

costituzionali ha dichiarato, nel suo parere, di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento, rilevando peraltro l'opportunità di armonizzarne le norme con gli articoli 4 e 6 della legge n. 281 del 1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) che ha istituito e regolato la tassa regionale di circolazione come tributo proprio delle regioni.

Ciò premesso, il relatore illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, soffermandosi soprattutto su quelle che eliminano la possibilità di ricorso al Presidente della Giunta regionale, stabilendo unicamente il ricorso all'Intendente di finanza, al quale, tra l'altro, dovrebbero essere trasmessi tutti i ricorsi già depositati presso gli uffici regionali. Il senatore Li Vigni si domanda perciò se sia opportuno, almeno politicamente, accettare l'impostazione decisa dalla Camera dei deputati, che contrasterebbe con la legge n. 281 del 1970 ricordata dalla Commissione affari costituzionali e che potrebbe provocare un certo risentimento da parte delle Regioni.

Ritiene quindi opportuno un rinvio per una adeguata riflessione, aggiungendo che se si dovesse decidere di ritrasmettere il provvedimento alla Camera dei deputati potrebbe essere risolto in questa stessa sede — ove fosse necessario — il problema delle sanzioni per coloro che non applicassero alle autovetture i bolli di cui alle recenti prescrizioni sui limiti di velocità.

Il sottosegretario Azzaro, premesso di non aver difficoltà ad accogliere una richiesta di rinvio, fa presente che la 6ª Commissione della Camera dei deputati, che ha apportato le modifiche in questione, è stata condizionata dal parere della Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento che ha ritenuto opportuno eliminare il doppio « binario » di contenzioso, in capo allo Stato e alle regioni; inoltre, precisa il Sottosegretario, dopo un'indagine condotta dal relatore presso la 6ª Commissione della Camera dei deputati è emerso che le regioni non avrebbero difficoltà a privarsi del contenzioso, ferma restando, beninteso, l'attribuzione alle regioni stesse del 50 per cento del provento delle tasse automobilistiche.

Per quanto riguarda poi il problema delle sanzioni per la mancata applicazione dei bolli ai fini delle prescrizioni sui limiti di velocità, si dice perplesso, tra l'altro, sull'opportunità di trattare la materia in questa sede.

Il senatore Assirelli, nell'osservare che un analogo disegno di legge non fu approvato nella scorsa legislatura soprattutto perchè non fu sciolto il nodo del duplice contenzioso, rileva che la soluzione proposta dalla Camera, anche se può sembrare in contraddizione con il carattere del tributo in questione come tributo autonomo a favore delle regioni, consente lo snellimento delle procedure e della burocrazia — che era lo scopo da cui è partito principalmente il disegno di legge — evitando altresì la eventualità di due decisioni diverse sullo stesso fatto. Pertanto, pur facendosi carico delle perplessità avanzate, preferirebbe l'approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, anche perchè teme, qualora il Senato lo rimodificasse, che non possa essere varato neanche in questa legislatura.

Il senatore De Sabbata, espressosi favorevolmente per il rinvio, sottolinea che le tasse di cui si discute costituiscono un tributo proprio delle regioni secondo una norma di rilevanza costituzionale, pur se prevista in una legge ordinaria (legge n. 281 del 1970).

Osservato poi che una grossa anomalia del sistema stabilito consiste nella ripartizione tra Stato e regioni di uno stesso tributo (che meglio sarebbe affidare completamente alla regione cui potrebbe essere anche trasferita la materia), dichiara di ritenere necessaria una pausa di riflessione, anche per ascoltare eventualmente il parere delle regioni.

Dopo un ulteriore intervento del senatore Assirelli (non contrario al rinvio purchè serva a risolvere positivamente il problema) e del presidente Segnana (che osserva che la rinuncia da parte delle regioni a gestire il contenzioso — come risulterebbe dall'indagine svolta dal relatore alla Camera dei deputati — costituirebbe una semplificazione anche a favore del cittadino) il senatore Li Vigni, reputando che la decisione della Camera dei deputati potrebbero significare una spolliazione dei diritti delle regioni, propone

che si senta preventivamente il parere dei presidenti delle Giunte regionali ponendo loro, per iscritto, un preciso quesito. Il senatore Luzzato Carpi si associa alla proposta.

Il presidente Segnana assicura che vedrà di dar corso alla richiesta del senatore Li Vigni nel rispetto del Regolamento.

« Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, alla Congregazione italiana dell'Ordine cistercense la porzione disponibile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di proprietà dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (631).

(Rinvio della discussione).

La discussione viene rinviata in attesa che il relatore, senatore Longo, possa recarsi direttamente sul posto, così come è stato fatto per l'analogo provvedimento n. 360 da parte del senatore Ricci.

IN SEDE REFERENTE

« Istituzione di un diritto d'accisa sul biossido di titanio » (888).

(Rinvio dell'esame).

Su richiesta del sottosegretario Azzaro, che evidenzia la necessità di taluni approfondimenti, e con il parere favorevole del relatore, senatore Luzzato Carpi, la Commissione decide il rinvio dell'esame del disegno di legge.

« Modifica dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di rappresentanza e assistenza davanti alle commissioni tributarie » (814), d'iniziativa dei senatori Scutari e Li Vigni.

(Esame e rinvio).

Il senatore Ricci illustra il provvedimento, che è teso a consentire ai marescialli della Guardia di finanza, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, collocati a riposo dopo almeno 20 anni di effettivo servizio, di essere autorizzati all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle Commissioni tributarie, così come è ammesso per gli ufficiali del Corpo.

Il relatore alla Commissione, sottolineata la competenza professionale dei marescialli della Guardia di finanza, osserva che la proposta eliminerebbe una discriminazione con

gli ufficiali non giustificata alla luce di quanto frequentemente avviene durante l'attività di servizio e, ritenendo il disegno di legge abbastanza equo, dichiara di rimettersi alla Commissione.

Aperta la discussione generale, il senatore Grassini, nel sottolineare gli incentivi troppo spesso concessi al pensionamento anticipato di dipendenti statali, si domanda se non sarebbe opportuno aumentare il richiesto numero di anni di effettivo servizio e stabilire un minimo di tempo dal momento dell'andata in pensione. (Per quanto riguarda questo secondo aspetto il presidente Segnana avverte che già provvede al riguardo il quarto comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973).

Il senatore Li Vigni esprime l'avviso che il disegno di legge eliminerebbe una non equa discriminazione tra marescialli e ufficiali della Guardia di finanza e toglierebbe qualche motivo di frizione esistente all'interno del Corpo. Si tenga presente, in particolare, che vi sono marescialli validissimi per competenza ed esperienza — anche al pari degli ufficiali — ai quali sono attribuiti, durante il servizio, compiti assai delicati di polizia giudiziaria.

Il senatore Luzzato Carpi, nel dichiararsi favorevole al disegno di legge, si chiede se non sia il caso di estenderne le norme a tutti i sottufficiali, purchè in possesso degli stessi requisiti previsti per gli ufficiali, richiesti anche, secondo il progetto in esame, per i marescialli.

Il sottosegretario Azzaro, affermato di condividere il giudizio circa l'adeguata competenza professionale dei marescialli, avanza qualche perplessità osservando che per i sottufficiali non è richiesto, per l'ammissione al relativo concorso, il possesso del titolo di studio di scuola media superiore ed esprimendo il timore che le norme proposte possano dar luogo ad ulteriori discriminazioni ed incentivare eccessivamente il pensionamento anticipato. Chiede perciò un breve rinvio del seguito dell'esame.

La proposta è accolta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Segnana ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 17 novembre alle ore 10, per l'esame dei provvedimenti non trattati nella seduta odierna, ed in particolare dei disegni di legge nn. 837 e 725.

La seduta termina alle ore 19,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1977

Presidenza del Presidente
TANGA

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici La Forgia.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

«Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali» (930), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Riferisce alla Commissione il senatore Federici il quale sottolinea in primo luogo l'importanza del disegno di legge, che reca una serie di norme intese ad accelerare e snellire le procedure per l'esecuzione di opere pubbliche modificando i meccanismi, spesso farrinosi e defatiganti, attualmente previsti. Sarà possibile così mobilitare le notevoli risorse attualmente congelate sotto forma di residui passivi ed evitare che la svalutazione eroda gli stanziamenti previsti per le opere pubbliche.

Dopo aver ricordato che la Camera dei deputati ha lungamente esaminato il disegno di legge ampliandone anche il testo originario, il relatore richiama l'attenzione della Commissione su alcuni punti del provvedimento che andrebbero specificamente approfonditi. Si tratta dell'articolo 1, secondo

il quale l'approvazione dei progetti di opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse; dell'articolo 5, in relazione al quale la 1^a Commissione ha condizionato il suo parere favorevole alla soppressione dell'ultimo comma, ritenendo inammissibile l'appellabilità al Consiglio di Stato delle ordinanze di sospensione cautelare emesse dai Tribunali amministrativi regionali; dell'articolo 11, che va ricordato con la legge n. 584 in tema di aggiudicazioni; dell'articolo 27, che prevede l'assegnazione ai dirigenti tecnici dell'ANAS delle attribuzioni degli ingegneri-capo.

Al fine di conciliare l'esigenza di una attenta considerazione dei punti prima indicato con l'indubbia urgenza del disegno di legge il senatore Federici, concludendo, propone che un gruppo di lavoro informale approfondisca il testo del provvedimento sottoponendo le sue conclusioni alla Commissione nella seduta di mercoledì prossimo.

Dopo un breve intervento del presidente Tanga, il quale condivide l'opportunità che il disegno di legge, sia pure in tempi brevi, venga adeguatamente approfondito, la Commissione accoglie la proposta del relatore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla prossima settimana.

La seduta termina alle ore 10,20.

AGRICOLTURA (9^a)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1977

*Presidenza del Presidente
MACALUSO*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Lobianco.*

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

« **Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia** » (31-B), d'iniziativa dei senatori Ferma-

riello ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Rinvio dell'esame).

Il presidente Macaluso dà notizia del parere trasmesso dalla Commissione speciale per i problemi ecologici; si tratta di un parere favorevole nel quale, peraltro, tale Commissione — ribadendo la validità di talune indicazioni già prospettate nella precedente formulazione del parere e non recepite dal testo licenziato dalla Camera dei deputati — manifesta il rammarico che la nuova normativa non preveda: l'esclusione dalle specie cacciabili del combattente, del piviere, del colino della Virginia, del verdone, del fanello, dello spioncello; il divieto all'attività venatoria con segugi oltre il termine del 31 dicembre allo scopo di evitare la distruzione di selvaggina stanziale gravida; un rafforzamento degli strumenti di coordinamento del calendario venatorio di Regioni limitrofe anche in riferimento a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 4; l'inserimento nella nuova normativa di una disposizione intesa a predisporre strumenti atti a segnalare e combattere eventuali danni alla fauna derivati da insetticidi e fitofarmaci, danni all'*habitat* causati da costruzioni abusive o da opere di bonifica non idonee, da incendi e tagli di boschi, da inquinamenti e da altri fenomeni di origine antropica; la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 34 del testo approvato dal Senato in modo da rendere possibile l'immediata applicazione delle più qualificanti norme della legge.

Il presidente Macaluso propone che venga chiesta alla Presidenza del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante: si associano i senatori Truzzi, Zavattini e Pacini.

Il senatore Fabbri prospetta l'opportunità di rinviare ogni decisione sulla proposta, avendo necessità di consultare al riguardo il proprio Gruppo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

« **Trasformazione della mezzadria, colonia e altri contratti in affitto** » (133), d'iniziativa dei senatori Chielli ed altri;

« **Norme in materia di contratti agrari** » (258), di iniziativa dei senatori Zavattini ed altri;

« **Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto** » (338), d'iniziativa dei senatori Fabbri Fabio ed altri;

« **Norme sui contratti agrari** » (463), d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri;

« **Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune** » (579), d'iniziativa dei senatori Buzio ed altri;

« **Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola** » (596), d'iniziativa del senatore Balbo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Macaluso fa preliminarmente presente che degli allegati ulteriormente pervenuti in riferimento alla petizione n. 78, già discussa, sarà fatta pervenire copia ai commissari.

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta del 9 novembre.

Il relatore Fabbri, dopo aver sottolineato l'ampiezza del dibattito svoltosi nella Sottocommissione nella ricerca di una area di possibili convergenze sulla problematica posta con l'articolo 21-bis, illustra l'articolato proposto in tale sede, comprendente un nuovo testo del citato articolo 21-bis, un articolo 26-bis ed un emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 25.

Il nuovo testo dell'articolo 21-bis (che più propriamente, a parere del relatore, potrebbe esser chiamato 25-bis per le strette connessioni con l'articolo 25) prevede che qualora il fondo o il podere oggetto del contratto associativo non costituisca, nelle sue attuali condizioni o a seguito dell'attuazione di un piano di sviluppo aziendale, una unità produttiva idonea, per condizioni obbiettive di redditività e produttività, a consentire la formazione di autonome imprese familiari o plurifamiliari efficienti sotto il profilo tec-

nico ed economico, la conversione in affitto non ha luogo.

Per unità produttiva idonea deve intendersi quella capace di assicurare ad una unità lavorativa un reddito annuale netto pari almeno al salario medio annuale degli addetti all'agricoltura.

Il piano di sviluppo aziendale deve essere approvato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che stabilisce un congruo termine per l'attuazione del piano in rapporto alla sua entità.

La valutazione sulla idoneità delle unità produttive, sia nelle attuali condizioni, sia a seguito dell'attuazione del piano, secondo i criteri di cui al secondo comma è demandata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Si prevede altresì che la conversione connessa all'attuazione del piano possa avvenire a richiesta del concessionario dopo un mese dall'inizio dell'attuazione del piano stesso. Nel caso in cui il colono, il mezzadro o il partecipante non porti a compimento il piano di sviluppo, il rapporto si risolve al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'inizio del piano.

Osserva a questo punto il relatore Fabbri che dalle previsioni del testo fin qui illustrato sono rimaste escluse la possibilità di fare riferimento anche a terreni diversi da quello oggetto del contratto, nonché la possibilità per il colono o mezzadro di unità sottodimensionate, per le quali non ha operato la conversione, di scegliere la permanenza del contratto associativo con quota maggiorata o la risoluzione con un idennizzo.

Quanto al testo dell'articolo 26-bis — prosegue l'oratore — si prevede che nelle ipotesi delle aziende pluripoderali di cui all'articolo 26 e nel caso in cui gli appezzamenti di terreno oggetto di una pluralità di contratti di mezzadria, colonia o partecipazione facciano parte di un'unica azienda agricola non appoderata o non divisa in fondi, la conversione del contratto associativo in affitto avviene anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 21-bis purchè sia richiesta da almeno due concessionari, quando nell'azienda vi siano fino a dieci mezzadri o coloni e da almeno quattro quando nella

azienda vi siano più di dieci mezzadri o coloni.

In entrambi le ipotesi deve essere mantenuta l'unità funzionale degli impianti e delle attrezzature esistenti al servizio dell'intero complesso aziendale o dell'unica azienda non appoderata o non suddivisa in fondi.

Le Regioni, infine, sono delegate a disciplinare con proprie norme l'utilizzazione degli impianti e delle attrezzature di cui al comma precedente.

Quanto all'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 25 si prevede che la trasformazione del contratto di mezzadria o colonia in affitto non operi quando il mezzadro o colono dedichi all'attività agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo.

Su queste ipotesi di soluzione, su cui la Commissione potrà apportare ulteriori contributi, il relatore Fabbri propone che si giunga ad un voto definitivo solo dopo una opportuna pausa di riflessione: si riserva in particolare di esprimere un proprio giudizio politico dopo un opportuno approfondito esame.

Segue un dibattito.

Il senatore Truzzi, premesso di rimettersi, quanto alla proposta di rinvio del relatore, alla decisione della Commissione, osserva — con riferimento alle questioni ricordate dal relatore stesso in merito ai fondi giudicati non idonei — che la posizione dei senatori democristiani si è sempre ispirata al rispetto di due criteri: contribuire anche con lo strumento dei contratti agrari ad una maggiore efficienza aziendale della nostra agricoltura e ammettere dei sacrifici per i piccoli concedenti solo in vista di un superiore interesse pubblico. Conferma, altresì, che l'efficienza ai fini della conversione deve riferirsi al solo fondo oggetto del contratto. Concorda sulla collocazione del nuovo articolo come *25-bis* e dichiara di concordare sulla restante parte di articolato elaborato in Sottocommissione.

Il senatore Chielli propone al nuovo testo dell'articolo *21-bis* alcune modifiche di carattere formale, concernenti la potenzialità dell'unità produttiva di assicurare un certo

reddito annuale, l'approvazione del piano di sviluppo da parte non dell'Ispettorato provinciale ma di un organo designato dalla Regione e l'opportunità di fare operare la conversione all'atto della approvazione del piano.

Il senatore Pegoraro condivide la proposta — per una migliore sistematica della normativa — di denominare *25-bis* il nuovo testo dell'articolo *21-bis*. Ribadita, quindi, l'opportunità della scelta di fondo operata con l'approvazione dell'articolo 21 per superare contratti non più rispondenti ad una moderna agricoltura, coglie l'occasione per rilevare come l'applicazione del primo comma dell'articolo 25 così come predisposto dalla Sottocommissione (esclusione dalla conversione per mancanza di una unità attiva) porterebbe nella sola provincia di Pisa ad escludere dalla conversione stessa il 40 per cento delle mezzadrie classiche. Nel nuovo testo illustrato dal relatore, per il secondo comma del citato articolo, i senatori comunisti propongono di fare riferimento non ai due terzi del tempo di lavoro del mezzadro o colono bensì all'attività agricola prevalente rispetto ad altre attività.

Quanto ai criteri da adottare per l'identificazione dell'unità produttiva il senatore Pegoraro propone di fare riferimento alle giornate lavorative; conclude rilevando che nel caso previsto all'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo *21-bis* si prevede non la risoluzione bensì la possibilità di continuare il rapporto associativo.

Interviene ulteriormente il senatore Truzzi invitando a proseguire nella discussione senza che si ritorni alle posizioni di partenza di ciascun Gruppo bensì sforzandosi di convergere ulteriormente su quanto si è man mano concordato. Analoghe considerazioni svolge il presidente Macaluso, che invita le parti politiche a compiere ogni sforzo per giungere ad operative convergenze.

Il senatore Pacini formula quindi alcuni suggerimenti per modifiche formali del primo comma dell'articolo *21-bis*: intervengono al riguardo brevemente il relatore Fabbri e i senatori Truzzi e Cacchioli.

Il senatore Scardaccione fa a questo punto presente l'opportunità che i rappresentanti dei Gruppi si riuniscano per un ulteriore

approfondimento delle ipotesi prospettate e delle posizioni emerse, anche al fine di rifinire meglio il lavoro svolto.

Il senatore Pitrone si dichiara perplesso per l'andamento che il dibattito ha assunto poichè riteneva che l'articolato emerso in sede di Sottocommissione potesse costituire la conclusione di un laborioso confronto. Ritene quindi non opportuno che al punto in cui si è giunti le parti politiche ritornino a prospettare situazioni di partenza.

Il senatore Zavattini riconosce che il reciproco avvicinamento finora raggiunto rappresenta il massimo possibile, ove si tenga conto della pluralità delle posizioni iniziali; non ha nulla in contrario ad un eventuale ulteriore esame che consenta un maggiore approfondimento della tematica.

Il senatore Cacchioli ritiene opportuno, nell'ipotesi di un rinvio, che l'esame venga esteso a tutto il ventaglio di questioni connesse agli articoli trattati, ivi compresi i problemi del vuoto di imprenditorialità concernente il caso in cui il soggetto di un contratto associativo sia sostanzialmente impegnato in un lavoro extra agricolo, nonchè il problema della determinazione della durata dei rimanenti contratti di mezzadria.

Su quest'ultimo punto il presidente Macaluso precisa che verrebbe ad applicarsi il principio della proroga.

Il senatore Truzzi, dichiaratosi favorevole all'ipotesi di un rinvio dell'esame di una settimana, precisa che l'ultimo comma dell'articolo 26-bis non rientra nell'accordo raggiunto stamane in Sottocommissione, ma rispecchia l'opinione del relatore.

Il relatore Fabbri fa da parte sua presente come tutto il testo da lui « notarilmente » registrato in Sottocommissione e testè illustrato rappresenti non un testo concordato e come tale vincolante per le varie parti politiche, bensì un articolato che rispecchia quel tanto di variazioni possibili ammesse dai senatori democristiani rispetto all'originario articolo 21-bis da loro proposto. Egli stesso ebbe a precisare in sede di Sottocommissione che si riservava il giudizio della sua parte politica.

Dopo ripetuti brevi interventi dei senatori Truzzi e Zavattini, il senatore Scardaccione dichiara di insistere sulla proposta di rinvio proposta che viene accolta dalla Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Macaluso avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 23 novembre, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 19,05.

LAVORO (11^a)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1977

*Presidenza del Presidente
CENGARLE*

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Cristofori.

La seduta ha inizio alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifiche ed integrazioni alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, contenente norme in favore dei lavoratori dipendenti la risoluzione del cui rapporto di lavoro sia conseguente a motivi politici, sindacali, religiosi o razziali** » (637), d'iniziativa dei senatori Murmura e Marchetti.
(Rinvio dell'esame).

Stante l'assenza del relatore, senatore Ferralasco, l'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI REGIONALI PER LA MOBILITA' DELLA MANODOPERA

Il senatore Giovannetti sollecita il Ministro del lavoro e della previdenza sociale a procedere alla nomina delle Commissioni regionali per la mobilità della manodopera previste dall'articolo 22 della legge n. 675 del 1977, recante provvedimenti per il coordinamento

della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore. Il sottosegretario Cristofori dichiara di prendere atto della richiesta.

La seduta termina alle ore 17,20.

**COMITATO PARITETICO BICAMERALE
PER L'INDAGINE CONOSCITIVA
SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
DEGLI AUTOVEICOLI**

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1977

*Presidenza del Presidente
de' Cocci*

La seduta ha inizio alle ore 17,20.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Carlo Gradi, Direttore generale delle Assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il dottor Mario Cappelli, Vice direttore generale, e il dottor Lorenzo Foglia, Ispettore capo dello stesso Ministero.

Successivamente intervengono, in rappresentanza del Conto consortile di cui all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'ingegner Ignazio Morganti, Ispettore generale dell'INA, il signor Lamberto Antonelli e il dottor Franco Pietrobono, Ispettori superiori.

Il Presidente informa il Comitato paritetico che l'audizione del Ministro dell'industria, onorevole Donat-Cattin, in relazione agli impegni del Ministro, potrà aver luogo nella seduta di domani.

Dopo aver esposto al Direttore generale dottor Gradi le finalità dell'indagine conoscitiva e alcune indicazioni sulla metodologia dell'indagine stessa (con particolare riferimento alla opportunità di integrare le esposizioni orali con una adeguata documentazione scritta, da far pervenire al Comitato anche successivamente), invita il Direttore generale ad una preliminare esposizione dei problemi concernenti le strutture e le com-

petenze del Ministero nel settore delle assicurazioni private.

Il dottor Gradi fornisce innanzi tutto alcuni dati concernenti l'organizzazione e gli organici della Direzione generale, che costituisce un fondamentale strumento operativo dell'amministrazione.

Rispetto alle competenze ad essa attribuite, la Direzione generale presenta gravi carenze negli organici. Suddivisa in un servizio amministrativo, con cinque divisioni, e in un servizio ispettivo con tre sezioni, si compone di sole 49 persone, compreso il personale d'ordine, risultando scoperti molti posti di organico sia nell'ambito del personale esecutivo, sia nelle funzioni ispettive, sia infine a livello di dirigenti.

Il dottor Gradi passa quindi ad esporre una serie di dati concernenti la evoluzione del settore assicurativo in Italia e negli altri paesi del mondo, evidenziando anzitutto il fenomeno dell'incremento nel volume dei premi, che spesso ha superato gli indici di espansione dell'economia. Osserva peraltro che in Italia il rapporto fra il numero degli abitanti e l'ammontare dei premi è notevolmente inferiore alle medie internazionali; di fronte a un massimo di 495 dollari per abitante negli Stati Uniti, secondo i dati del 1975, in Italia tale ammontare supera di poco i 73 dollari. Da un'altra serie di dati statistici emerge che, in campo internazionale, le assicurazioni sulla vita hanno avuto uno sviluppo inferiore rispetto alle assicurazioni contro i danni; tale tendenza è particolarmente accentuata in Italia, anche in relazione ad una diversa evoluzione del sistema di sicurezza sociale.

Passando ad esaminare i dati sulla responsabilità civile auto, sottolinea che in Italia tale settore presenta la massima incidenza, con il 57,2 per cento, contro un minimo pari al 28,6 per cento in Svizzera.

L'introduzione dell'assicurazione obbligatoria per le auto — prosegue il dottor Gradi — ha determinato un aumento del volume dei premi da 417 miliardi di lire del 1969 ad 854 miliardi di lire del 1972. Mentre non si sono verificati particolari mutamenti nelle proporzioni fra RCA, ramo danni e ramo vita, l'incidenza percentuale della RCA

si è mantenuta ai livelli iniziali, mentre è cresciuto l'ammontare dei premi, che ha raggiunto, nel 1976, circa 1.385 miliardi; complessivamente i premi diretti del portafoglio italiano, nei vari rami di assicurazione, ammontano ad oltre 3.439 miliardi di lire.

Dopo aver riportato più analitici dati sulla evoluzione e sulla composizione dei vari premi dal 1969 al 1976, il dottor Gradi sottolinea che la percentuale degli oneri per sinistri, rispetto ai premi lordi imputabili al rischio, è stata dell'82 per cento nel 1975 e del 78,76 per cento per l'esercizio 1976.

Dai dati concernenti gli investimenti patrimoniali delle imprese assicuratrici, pari a 6.023 miliardi nel 1975, il dottor Gradi evidenzia la particolare incidenza dei beni immobiliari, per il 49 per cento, e la proporzione dei beni vincolati a copertura alle riserve tecniche e legali, pari, per lo stesso periodo, a lire 3.458 miliardi; anche tra questi ultimi beni, notevole incidenza hanno i beni immobiliari, passati dal 50 per cento nel 1970 al 56 per cento nel 1975.

Illustrando la situazione del sistema assicurativo italiano, il dottor Gradi sottolinea la presenza attiva e di rilievo dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, ente di Stato, che attraverso una impresa costituita in società per azioni, le Assicurazioni d'Italia, è operante anche nel settore delle assicurazioni contro i danni; di altre imprese assicuratrici il pacchetto azionario è direttamente o indirettamente in possesso di enti a partecipazione statale o di altri importanti organismi economici. Nel mercato italiano operano inoltre alcune imprese di carattere supernazionale o gruppi importanti con partecipazioni azionarie di altre società estere o nazionali; sedici imprese nazionali operano direttamente all'estero tramite proprie rappresentanze.

Il nucleo più consistente delle Compagnie operanti nel sistema assicurativo italiano risulta costituito dalle stesse imprese che operavano nell'anteguerra, in una struttura adeguatamente equilibrata dovuta alla sostanziale sospensione delle autorizzazioni a nuove imprese verificatasi dal 1922 in poi. Tale sospensione risulta totale dal dicembre 1974, in quanto le ultime autorizzazioni rilasciate

dal Ministero si riferiscono a domande presentate prima del 31 dicembre 1973, e cioè anteriormente alla crisi energetica. Nel complesso, le imprese operanti nel ramo R.C.A. ammontavano ad 86, su un totale di 166 nel 1967; sono oggi 125, su un totale di 213. Alle variazioni nella consistenza di tali imprese ha peraltro contribuito da un lato il fenomeno delle società di mutuo soccorso, emerso nel triennio 1971-1973 con influenze negative sull'andamento e sulla gestione del ramo R.C.A. (talune società sono state successivamente trasformate ottenendo l'autorizzazione da parte del Ministero); dall'altro lato, la messa in liquidazione coatta amministrativa di alcune imprese.

Il dottor Gradi ricorda quindi il particolare impegno ispettivo realizzato dagli organi di controllo sulle imprese assicuratrici, nonostante gli esigui mezzi a disposizione. Sono state triplicate le ispezioni e si è perseguita la massima regolarità sia nelle comunicazioni da parte delle imprese al Conto consortile, sia nel regime delle cauzioni. Nell'ultimo periodo inoltre il Ministero ha approfondito i problemi del settore, per rispondere alle esigenze degli assicurati e realizzare la massima obiettività, avvalendosi di speciali commissioni consultive comprendenti sia esperti, che rappresentanti degli assicurati. A tali approfondimenti e a tali elaborazioni si collega una serie di provvedimenti, di carattere legislativo e di carattere amministrativo, promossi per la maggiore efficienza del servizio assicurativo in genere. Dopo aver ricordato tali provvedimenti, a partire dalla « mini-riforma » attuata con la legge n. 39 del 1977, il dottor Gradi preannuncia alcuni provvedimenti di iniziativa del Governo, che potranno essere emanati sotto forma di decreti presidenziali o di decreti ministeriali.

Da ultimo il dottor Gradi si sofferma brevemente sui problemi normativi in corso di definizione, sottolineando le principali innovazioni contenute nel disegno di legge, già approvato dal Senato e all'esame della Camera dei deputati, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni. Altre innovazioni del sistema

assicurativo deriveranno, altresì, da alcune direttive in corso di elaborazione in sede comunitaria.

Il dottor Gradi conclude avvertendo che i dati forniti potranno essere integrati a seguito delle questioni che potranno essere sollevate dal Comitato.

Il deputato Felicetti propone una serie di quesiti. In particolare, chiede informazioni su eventuali iniziative, anche nei confronti delle imprese assicuratrici, per migliorare le prestazioni del servizio, atteso che la più ridotta espansione del settore in Italia non può collegarsi esclusivamente alla evoluzione del sistema di sicurezza sociale; sulla possibilità di correggere alcune delle carenze evidenziate nelle strutture di controllo, attraverso le disposizioni del disegno di legge 1749 all'esame della Camera dei deputati; sulla articolazione dei rapporti fra la Direzione generale, il Conto consortile e il Fondo di garanzia per le vittime della strada; sulla situazione esistente nelle imprese, in relazione ai motivi di preoccupazione emersi in alcuni casi; sulla partecipazione italiana alle elaborazioni in sede comunitaria e sulla idoneità dell'impegno occorrente per evitare soluzioni eccessivamente in contrasto con la realtà italiana.

Il deputato Felicetti chiede inoltre di conoscere il punto di vista dei rappresentanti del Ministero sulla opportunità di una presenza attiva di fronte al problema dei sinistri, che comporti anche forme di prevenzione, prima che di risarcimento dei danni; sulla convenzione per l'indennizzo diretto, sistema in corso di realizzazione ad iniziativa di singole imprese, e che invece dovrebbe essere in qualche forma istituzionalizzato; sul sistema dei controlli sull'INA e sull'Assitalia, prospettando altresì forme di raccordo fra l'Azienda di Stato e le imprese in cui è presente l'intervento pubblico, peraltro comprese, dal punto di vista organizzativo, nel settore privato.

Il deputato De Michelis, premessa l'esigenza di acquisire adeguata documentazione anche in tempi successivi, pone alcuni que-

siti riferiti ai vari settori di competenza della Direzione generale. Si richiama in particolare all'attività ed alla composizione della rappresentanza italiana nelle trattative in sede comunitaria, rilevando come molte volte la posizione italiana sia sostenuta dalle imprese assicuratrici più che dal Governo. In merito alle elaborazioni di tipo tecnico, in corso ad opera della Direzione generale per la predisposizione di importanti decreti, chiede che siano messi a disposizione gli elaborati relativi, adeguatamente illustrati con specificazione dei presupposti, degli obiettivi e dei metodi prescelti. Dopo aver chiesto informazioni sulle domande di autorizzazione a gestire l'attività assicurativa, giacenti presso il Ministero, e sull'adeguatezza dei controlli e delle istruttorie occorrenti, il deputato De Michelis prosegue avvertendo l'opportunità di correggere alcune delle carenze lamentate nella Direzione generale, attraverso il disegno di legge all'esame del Parlamento; chiede peraltro ulteriori indicazioni in merito all'attività della Direzione generale, anche in confronto con quanto si verifica in altri Paesi, e chiede infine un maggiore aggiornamento dei dati statistici, che possano comprendere anche i mesi del 1977.

Il deputato Paolo Enrico Moro sottolinea l'esigenza che, accanto ai dati messi a disposizione, sia fornita dalla Direzione generale anche una interpretazione delle situazioni esposte, per poter eventualmente confrontare tali valutazioni con le indicazioni che saranno fornite dalle imprese assicurative. Chiede maggiori chiarimenti sulla possibilità di un effettivo potenziamento del servizio ispettivo, e la formulazione di una previsione in merito alle ripercussioni, sulle imprese assicuratrici e in vista delle nuove autorizzazioni, a seguito della imminente adozione delle disposizioni sul « margine di solvibilità ».

Il Presidente chiede ulteriori informazioni in merito alla metodologia e alla frequenza dei controlli sull'attività delle imprese assicuratrici, nonché sulla regolarità e tempestività degli adempimenti ad esse

richiesti nel settore RCA. Chiede altresì una valutazione sull'opportunità e sulle dimensioni di ulteriori interventi legislativi nel settore e, infine, indicazioni sulle possibilità di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati esteri.

Dopo che il deputato Felicetti ha aggiunto ai precedenti quesiti la richiesta di informazioni sulla eventuale integrazione del testo unico del 1959 con le disposizioni più recenti, il Presidente avverte che, ai quesiti formulati, piuttosto complessi, i rappresentanti del Ministero potranno dare risposta per iscritto ed eventualmente in una successiva udienza conoscitiva.

Il Presidente ringrazia i funzionari intervenuti e li congeda, presentando quindi al Comitato i dirigenti del Conto consortile di cui all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

L'ingegner Morganti illustra brevemente il funzionamento del Conto consortile, avvertendo che, a seguito di una convenzione stipulata fra l'INA e le imprese assicuratrici, tutte le informazioni vengono fornite su supporti meccanografici, che consentono, il trattamento automatico dei dati a mezzo di elaboratori elettronici. L'assenza di qualsiasi carteggio rende possibile, con sole dieci persone, l'utilizzazione di una massa enorme di comunicazioni fornite dalle imprese (dai contratti ai sinistri, dai premi agli indennizzi) che a tutt'oggi comprende circa 240 milioni di comunicazioni. Le informazioni ricevute, a mezzo di programmi automatici, vengono sottoposte ad un primo controllo, basato sulla congruità e sulla coerenza dei vari dati contenuti in ciascuna comunicazione, con conseguente rinvio della informazione all'impresa o con segnalazione delle anomalie. Alla fine di ciascun esercizio — prosegue l'ingegner Morganti — i dati così controllati vengono sottoposti ad una elaborazione di tipo statistico relativa a ciascuna compagnia, allo scopo di fornire al Ministero conclusioni che risultino rappresentative delle situazioni analizzate. Per tali conclusioni viene quindi utilizzato un cam-

pione costituito da 69 imprese (erano solo 18 nel 1971) che a sua volta rappresenta l'80 per cento degli autoveicoli in circolazione.

Il tipo di dati richiesto alle imprese assicuratrici ha determinato — prosegue l'ingegner Morganti — anche una evoluzione nei metodi operativi delle stesse imprese, con l'abbandono del sistema di gestione di cassa e l'adozione sempre più diffusa del sistema di gestione a portafoglio, peraltro imposto da specifiche innovazioni come quella della tariffa « bonus-malus » che comporta una particolare attenzione a ciascun singolo contratto.

Le elaborazioni concernenti il suddetto campione, inoltre, non comportano solo un riscontro delle situazioni esistenti, ma anche la impostazione di problemi nuovi con analisi di carattere previsionale, attraverso la proiezione di alcuni dati in relazione ad ipotesi di lavoro di volta in volta formulate.

Prima di concludere, consegnando al Presidente alcuni documenti sull'attività e sul bilancio del Conto consortile, l'ingegner Morganti ricorda l'attività svolta nel settore della consulenza tecnica per le imprese assicuratrici, con particolare riferimento ai problemi della organizzazione periferica e della utilizzazione di sistemi meccanografici per la gestione automatizzata delle polizze RCA.

Il deputato De Michelis chiede chiarimenti sulla rispondenza, da parte delle compagnie, all'obbligo di trasferire i dati al Conto consortile, e indicazioni sugli eventuali ritardi o inadempienze. Dopo aver richiesto altresì l'aggiornamento dei dati almeno a tutto il 1976, solleva alcuni problemi in merito alla effettiva rappresentatività del campione utilizzato ai fini statistici, che risulterebbe determinato solo dalla completezza e congruità della documentazione fornita, mentre potrebbero essere utilizzati parametri diversi, con risultati di maggiore attendibilità. Chiede inoltre se occorra introdurre delle modificazioni alle disposizioni in vigore, al fine di ottenere elaborazioni più aggiornate, a scadenza trimestrale. Da ultimo, il deputato De Michelis chiede informazioni

in merito alla trasmissione di dati da parte dell'Assitalia.

Dopo che l'ingegner Morganti e il dottor Pietrobono hanno fornito alcuni chiarimenti tecnici in merito alla individuazione del campione utilizzato, prende la parola il deputato Felicetti, il quale concorda con le osservazioni del deputato Di Michelis in merito a possibili alternative nell'individuazione del campione. Chiede se le eventuali inadempienze da parte delle imprese diano luogo a specifici interventi; se sia effettuato anche un controllo sulla attendibilità dei dati forniti, e se tale controllo peraltro risulti possibile. Dopo aver chiesto altresì una documentazione concernente la gestione contabile del Conto consortile, il deputato Felicetti invita i rappresentanti di tale organismo ad esprimere le proprie valutazioni sulla possibile migliore utilizzazione del Conto consortile (con particolare riferimento ai problemi della vigilanza) nel quadro del risanamento del settore assicurativo.

Dopo che l'ingegnere Morganti ha precisato che i metodi in atto consentirebbero anche un controllo sulla attendibilità dei dati forniti, ma tale operazione non è mai stata richiesta dal competente Ministero, prende la parola il Presidente, il quale concorda nell'auspicare che il Conto consortile, strumento di cui apprezza la validità, possa essere meglio utilizzato ai fini della vigilanza, anche ad integrazione dell'attività svolta dagli organi di controllo considerati inadeguati dal punto di vista strutturale. Dopo aver accennato ai problemi della incompletezza dei dati e delle possibili distorsioni statistiche nella elaborazione di tali dati, chiede indicazioni e valutazioni in merito ai problemi normativi concernenti il settore della R.C.A., e alla opportunità di dar corso a sostanziali innovazioni, oppure di procedere a gradualità adattamenti delle norme in vigore.

Il Presidente invita quindi i dirigenti del Conto consortile a fornire memorie scritte in merito ai problemi dibattuti nel corso dell'udienza conoscitiva, e li congeda, dopo averli ringraziati per la loro collaborazione.

La seduta termina alle ore 19,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mancino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

891 — « Disciplina del contenzioso e della consulenza legale degli enti pubblici », d'iniziativa dei senatori Viviani e De Carolis: *parere favorevole;*

alla 6^a Commissione:

168 — « Procedura per la designazione delle cariche nelle banche, casse di risparmio, istituti di credito. Istituzione di Commissione parlamentare consultiva », d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri: *parere favorevole con osservazioni;*

919 — « Amministrazione degli istituti di credito di diritto pubblico e nomine relative », d'iniziativa dei senatori Grassini ed altri: *parere favorevole;*

alla 7^a Commissione:

353 — « Istituzione dell'Archivio delle opere grafiche d'arte contemporanea », d'iniziativa dei senatori Labor ed altri: *parere favorevole;*

alla 8^a Commissione:

857 — « Modifiche ed integrazioni alla legge 10 novembre 1973, n. 755, sulla gestione del sistema aeroportuale a Roma », d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti;*

alla 9^a Commissione:

31-B — « Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia », d'iniziativa dei se-

natori Fermariello ed altri; approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 10ª Commisisione:

361 — « Nuove norme per l'istituzione dei mercati agricolo-alimentari; il controllo dei prezzi, l'informazione e la tutela dei consumatori », d'iniziativa dei senatori Fabbri Fabio ed altri: *rinvio dell'emissione del parere*;

alla 11ª Commissione:

637 — « Modifiche ed integrazioni alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, contenente norme in favore dei lavoratori dipendenti la risoluzione del cui rapporto di lavoro sia conseguente a motivi politici, sindacali, religiosi o razziali », d'iniziativa dei senatori Murrura e Marchetti: *rinvio dell'emissione del parere*.

LAVORO (11ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Manente Comunale, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

918 — « Attribuzione di giornate di riposo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni »: *parere favorevole*;

925 — « Norme di applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, recante benefici agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 12ª Commissione:

916 — « Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044 », d'iniziativa dei deputati Chiovini Cecilia ed altri; Boffardi Ines ed altri; Ferri ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

COMMISSIONE SPECIALE per i problemi ecologici

Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1977

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Fae-do, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 9ª Commissione:

31-B — « Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia », d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*.